

criterio va naturalmente applicato anche alla sentenza che acquistò valore di cosa giudicata.

Non c'è mestieri pertanto di spiegare con un altro articolo quello che già parmi lucidamente inchiuso nella lettera e nello spirito del nostro progetto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 99, in questi termini:

« Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e della pena, si computa a norma dell'articolo 41. »

(È approvato.)

« Art. 100. La prescrizione dell'azione penale e della pena è applicata d'ufficio, nè l'imputato o condannato vi può rinunciare. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 83.

PESSINA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESSINA, *relatore*. Sull'articolo che era stato riservato, la Commissione si è posta d'accordo col l'onorevole guardasigilli.

L'onorevole guardasigilli consente a quella condizione, in virtù della quale si voleva dalla Commissione una sentenza, sia in contraddittorio, sia in contumacia; ed era appunto la notificazione degli atti di procedimento fatta debitamente e legalmente all'imputato a cura del Pubblico Ministero. E però, in nome della Commissione, io propongo che si aggiunga questo inciso al progetto ministeriale nell'articolo 84 del testo attuale:

« Interrompono pure la prescrizione gli atti di giurisdizione, indicati nell'articolo 745 del Codice di procedura penale, purchè sieno notificati legalmente, a cura del Pubblico Ministero, all'imputato. »

PRESIDENTE. Bisogna accomodare il periodo.

PESSINA, *relatore*. E poi: « Ma l'effetto interruttivo degli atti non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini stabiliti all'articolo 82. »

PRESIDENTE. 82, ora.

PESSINA, *relatore*. Credo che l'onorevole guardasigilli accetti questo inciso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. E l'onorevole Lucchini?

LUCCHINI. Una volta che la Commissione ha accettato le idee contenute nell'articolo ministeriale, rinunciò a parlare, perchè voleva parlare appunto in quel senso.

PRESIDENTE. Dunque lo accetta?

LUCCHINI. Sì.

PRESIDENTE. Leggerò dunque l'articolo 84:

« § 1. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della condanna in contraddittorio o contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace. Interrompono pure la prescrizione gli atti di giurisdizione indicati nell'articolo 745 del Codice di procedura penale, purchè sieno notificati legalmente all'imputato a cura del pubblico ministero; ma l'effetto interruttivo degli atti non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti all'articolo 82.

« § 2. Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quelli indicati nell'articolo 82, il corso della prescrizione è interrotto da ogni atto di procedimento. Ma se nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 82, non è preferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

« § 3. La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa la interruzione. »

(È approvato.)

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Domando la parola.

La Commissione, in conformità dell'articolo 68 del regolamento della Camera, e come ne aveva fatto promessa, oltre al coordinamento degli articoli nel loro ordine numerico, ed alla correzione di parole evidentemente sbagliate, o meno corrette, spesso per errore di stampa, ha fatto anche alcune altre modificazioni per rendere più chiaro il dettato del Codice. Tali modificazioni si riferiscono agli articoli seguenti:

All'articolo 21, alle parole *nei mandamenti*, ha sostituito le parole *nel capoluogo della pretura*.

All'articolo 28 ha supplito ad una omissione incorsa riproducendo la divisione della pena della sospensione dall'esercizio di un ufficio, d'una professione o di un'arte, per la quale si richiede una licenza dell'autorità, dichiarando come questa pena si applica a giorni e si divide in quattro gradi, che non importa ripetere, potendo ciascuno vederli indicati al § 2 di quest'articolo.

All'articolo 47 si è aggiunto un paragrafo 4 che era stato ommesso per errore, il quale è così concepito:

« L'ammissione e la liberazione, di che nei paragrafi precedenti, sono rivecabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti. »

All'articolo 51 si è trasportato l'articolo 58 fa-